



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere	Sì
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere	Sì
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
6. BRUN Romano - Consigliere	No
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Sì
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere	Sì
9. MARTIN Bernardo - Consigliere	No
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere	No
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di Bellino si riunisce in via eccezionale ed ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 9 del 19.03.2004, nella Sala posta al 1° piano del Centro Culturale in Borgata Celle, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di distanziamento sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2018 vennero approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU, confermando quelle del 2018:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto	esente
c) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale), <u>categorie A1, A8, A9</u>	0,4
d) Terreni agricoli	esenti
e) Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
f) Aree edificabili	0,85

Dato atto che le stesse aliquote sono state confermate per l'anno 2020 con DCC n. 36 del 18.12.2019 avendo questo Comune approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e le delibere ad esso propedeutiche ancora sotto l'egida della Legge di bilancio 2019 e, quindi, ante riforma dell'IMU intervenuta con la L.160/2020 (Legge di bilancio 2020);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE
a) Abitazioni principali (solo Cat. A1 – A8 – A9)	2‰
b) Abitazioni principali (escluse A1, A8, A9)	esenti
c) Altri fabbricati:	2‰
d) Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	1‰

Atteso che con DCC n. 37 del 18.12.2019 le medesime aliquote sono state confermate per l'anno 2020 per lo stesso motivo per cui sono state licenziate le aliquote IMU 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare, disponendo, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756, al momento non ancora emanato.

Esaminata la griglia di aliquote per l'anno 2020 così come proposta dalla giunta comunale ed elaborata dai competenti uffici dando atto che la stessa non si discosta da quella approvata lo scorso anno con la precisazione che le aliquote proposte rappresentano la sommatoria di quelle relative all'IMU ed alla TASI;

Dato atto, inoltre, che le aliquote agevolate per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, sono previste per il solo anno 2020 proprio in virtù del disposto dell'art. 1 co. 756 della L. 160/2019 che prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 alla luce delle nuove disposizioni in materia introdotte dalla L. 27.12.2019 n. 160 (L. di bilancio 2020) che all'art. 1 co. 779 fissava al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e del relativo regolamento IMU;

Preso atto che l'art. 138 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", convertito dalla L. 17.07.2020 n. 77, ha abrogato tale norma rendendo applicabile il regime di approvazione ordinaria delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali previsto dall'art. 1 co. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 che allinea il termine per l'approvazione di aliquote e tariffe a quello di approvazione del bilancio di previsione stabilito, per il 2020/2022 dall'art. 107 co. 2 DL 17.03.2020 n. 18, al 31 luglio 2020, e successivamente fissato dall'art. 106 co. 3 della stessa legge n. 77/2020, al 30.09.2020;

Richiamata la precedente DCC n. 14 assunta nella seduta odierna con la quale è stato licenziato il nuovo Regolamento sull'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 1 co. 777 della L. 160/2020;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'approvazione delle aliquote in oggetto dal revisore dei conti, dott. Adriano Ippolito con verbale in data 21.07.2020 ns. prot. n. 1372 del 22.07.2020;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Dopodiché

Con votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020) le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,105
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto	esente
c) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale), <u>categorie A1, A8, A9</u>	0,6
d) Terreni agricoli	esenti
e) Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
f) Aree edificabili	0,95

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. Di precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, dell'art. 107 co. 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 106 co. 3-bis della L. 17.07.2020 n. 77 di conversione con modificazioni del D.L. 34/2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.
5. Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/07/2020 al 14/08/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 30/07/2020

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 30/07/2020

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia
